

S. 047 -
N. 654 - E - 124

DELIBERAZIONI

DEI CAPITOLI GENERALI

DELLA

PIA SOCIETÀ SALESIANA

fino al X° compreso (1904)
« da ritenersi come organiche »



TORINO

Tipografia Salesiana (B. S.)

1905

S. 0
E
24

DELIBERAZIONI
DEI CAPITOLI GENERALI
DELLA
PIA SOCIETÀ SALESIANA

« da ritenersi come organiche »



TORINO
TIPOGRAFIA SALESIANA
(B. S.)



Eminentissimo Principe,

La Pia Società Salesiana nel passato autunno celebrò il suo decimo Capitolo Generale a norma delle proprie Costituzioni e di speciali disposizioni di cotesta Sacra Congregazione. In detto Capitolo, fatte le elezioni prescritte, si presero in esame le varie deliberazioni dei Capitoli Generali precedenti, e con regolare procedimento vennero determinate e fissate quelle che si debbono ritenere come organiche. A queste se ne aggiunsero altre poche nuove, richieste dalla recente erezione canonica delle Ispettorie, ossia Provincie, e di varii Noviziati. Tutte le accennate deliberazioni sono contenute negli uniti

fogli a stampa, e sono ordinate secondo i Capitoli e gli Articoli delle Costituzioni, perché ne formano il complemento.

Ora il mio Ven. Superiore, attenendosi al voto del Capitolo Generale, Le presenta per mio mezzo all'esame di codesta S. Congregazione, e fa umile preghiera (quando nulla si opponga) di volerle approvare, affinché possano essere in una con le Costituzioni norma sicura nel Governo della Pia Società.

Mi faccio il dovere di inviare una copia delle Costituzioni e gli atti del X^o Capitolo Generale. Chinato al bacio della S. Porpora ecc.

Umilissimo e devotissimo

D. GIOVANNI MARENCO

Proc. Gen. dei Salesiani.

A S. E. Rev.ma

Il Signor Card. Prefetto

della S. Congregazione dei VV. RR.

ROMA.

N. 19145

15.

Vigore specialium facultatum a SSmo. D.no Nostro concessarum, Sacra Congregatio Em.orum ac Rm.orum S. R. E. Cardinalium, Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, enunciatas Deliberationes prout continentur in exemplari exhibito, quod asservatur in Archivo eiusdem Sacrae Congregationis, ratas habet et confirmat.

Datum Romae e Secretaria praefatae Sacrae Cong.nis die 1^a Septembris 1905.

D. CARD. FERRATA *Praef.*

O. Giorgi Aud.



DELIBERAZIONI
dei Capitoli Generali
DELLA
PIA SOCIETÀ SALESIANA
da ritenersi come organiche



CAPO I.

Fine della Società Salesiana.

§ 1 — 1. Per esercitare le opere di carità verso la gioventù specialmente povera ed abbandonata i Salesiani attenderanno :

- a) agli oratorii festivi ;
- b) agli ospizi per artigianelli : scuole professionali ed agricole ;

c) alle case per aspiranti al sacerdozio ;

d) all'istruzione religiosa per mezzo delle missioni ; predicazione e stampa ;

e) a promuovere associazioni religiose ;

f) agli Istituti di interni ed esterni per studenti di scuole primarie o secondarie ;

g) alla educazione del giovane clero ;

h) alle missioni estere, ed in via eccezionale ad altre opere di beneficenza.

§ 3 — 1. Si procuri l'impianto e lo sviluppo degli oratori festivi ovunque le circostanze locali e la previa intelligenza con l'autorità ecclesiastica rendono ciò possibile.

§ 4 — 1. Lo scopo dei nostri ospizi non è solo d'istruire i giovanetti nella S. Religione, ma anche di metterli in condizione di guadagnarsi onestamente il pane ; perciò i nostri laboratorii non abbiano scopo di lucro, ma siano vere scuole d'arti e mestieri : tuttavia si farà in modo che lavorino

e producano per quanto è compatibile con la condizione di scuole; altrettanto dicasi delle colonie e delle scuole agricole.

§ 5 — 1. Per i giovanetti aspiranti al sacerdozio che preferiscono le nostre case, ovvero non hanno mezzi per fare studi altrove, si aprano ospizi, il cui programma ed orario sarà espressamente ordinato allo scopo di coltivarne la vocazione ecclesiastica.

Lo stesso ordinamento avranno pure le case per i *Figli di Maria*, ossia per quegli aspiranti allo stato religioso e alle missioni estere, i quali per l'età troppo avanzata non potrebbero più seguire altrove la loro vocazione.

§ 6 — 1. *Istruzione religiosa*. Si prenda come base dell'istruzione religiosa il *Catechismus ad Parochos*, facendo quelle aggiunte che siano richieste dai bisogni dei tempi. Nella predicazione poi si seguano le norme contenute nell'istruzione della S. C. dei VV. e RR. ai Vescovi d'Italia in data 31 luglio 1894.

— 2. *Stampa*. Le pubblicazioni dei soci Salesiani devono sempre essere presentate ai revisori stabiliti dagli Ispettori, non esclusi neppure gli articoli per giornali, periodici o riviste. Quando, secondo la costituzione *Officiorum ac munerum* di S. S. Leone XIII del 25 gennaio 1897, occorre pure il visto dell'autorità ecclesiastica, questo sia preceduto da quello del Revisore della Pia Società. Tali regole valgono pure per le pubblicazioni di autori estranei, affidati alle nostre tipografie. E' esclusa ogni pubblicazione d'indole politica.

— 3. *Associazioni religiose*. Le pie associazioni, confraternite, compagnie, già esistenti nei luoghi dove si aprono case, siano sempre rispettate e promosse, prestando all'uopo l'opera nostra per farle fiorire. Si eviti ogni biasimo per parte nostra a loro riguardo. Ogni Salesiano non manchi di proporre poi, sostenere e far ognor più conoscere la Pia Unione dei Cooperatori Salesiani e l'Associazione dei di-

voti di Maria Ausiliatrice, canonicamente eretta in Torino, approvate, benedette ed arricchite di molte indulgenze dalla S. Sede.

4. — *Parrocchie.* In via ordinaria non si accetteranno Parrocchie, tuttavia se qualche speciale circostanza ne consigliasse l'accettazione, si esiga che siano conferite canonicamente alla nostra Pia Società, non agli individui, e che non vi sia amministrazione di fabbricerie.

CAPO II.

Forma di questa Società

§ 1 — 1. Per favorire la vita comune, è stabilito che in tutte le case della Pia Società si conservi uniformità nella direzione, amministrazione e contabilità. L'orario ancora di ciascuna casa dovrà permettere che i confratelli partecipino insieme alle pratiche di pietà, alla mensa ed al riposo.

— 2. La biancheria sia conservata in comune. Sono ad uso privato la biancheria e gli abiti di uso strettamente personale.

— 3. Senza gravi motivi riconosciuti dall'Ispettore non si accettino a convivere in comunità nè sacerdoti secolari, nè laici estranei alla nostra P. Società, perchè l'osservanza delle Regole ne avrebbe a soffrir detrimento.

— 4. La sera dopo le orazioni della Comunità sono proibiti i privati colloquî ; perciò in silenzio ognuno si ritiri tosto nella propria camera.

— 5. Si mantenga l'unione fraterna sia con la lettura in comune del *Bollettino Salesiano*, sia evitando ogni questione di politica o di nazionalità ; al che giova efficacemente il contenere nei giusti limiti la lettura dei giornali. Quali giornali si possano leggere e da chi, spetta all'Ispettore il determinarlo.

§ 6. — 1. A tener viva tra i confratelli la memoria dei loro doveri, ogni socio abbia copia delle nostre Costi-

tuzioni e Deliberazioni, e al principio e alla metà dell'anno scolastico si leggano in comune per intero, insieme col Regolamento delle Case.

CAPO III.

Del voto di obbedienza.

§ I — 1. Col voto di ubbidienza si assume l'obbligo di obbedire al comando del legittimo superiore nelle cose che appartengono direttamente o indirettamente alla vita della Pia Società, vale a dire all'osservanza dei voti e delle Costituzioni.

— 2. Cadono sotto il voto di obbedienza tutte le prescrizioni fatte dal Superiore con l'intenzione dichiarata di obbligare in forza del voto, purchè non siano contrarie od affatto estranee allo spirito delle Costituzioni.

— 3. Soltanto il Rettor Maggiore, l'Ispettore ed il Direttore rispetto ai proprii sudditi possono comandare in forza del voto di obbedienza. Ma que-

sto raramente, con cautela e tutta prudenza e solo per gravissimi motivi. I Direttori poi, massimamente di Case piccole, si astengano dall'imporre siffatti comandi.

§ 2 — 1. La virtù dell'obbedienza esige che ogni Salesiano adempia con zelo il suo dovere, praticando fedelmente le disposizioni delle Costituzioni, i Regolamenti degli uffici affidatigli, gli ordini dei proprii Superiori, e senza il loro consenso non assuma impegni ed incarichi di sorta alcuna.

§ 4 — 1. Almeno ogni mese il socio renda conto del proprio stato al Direttore od a chi fu a ciò stabilito.

I punti principali su cui versano questi rendiconti sono :

a) sanità ;

b) studio e lavoro ;

c) se possa disimpegnare le proprie occupazioni e quale diligenza metta in esse ;

d) se abbia comodità di adempiere le pratiche religiose e quale sollecitudine ponga in eseguirle ;

e) come si diporti nelle orazioni e nelle meditazioni ;

f) con quale frequenza, divozione e frutto si accosti ai SS. Sacramenti ;

g) come osservi i voti, e se non vi sian dubbi in fatto di vocazione ;

h) se nutra dispiaceri, perturbazioni o freddezza verso qualcuno ;

i) se conosca qualche disordine a cui si debba porre rimedio, specialmente quando si tratti d'impedire l'offesa di Dio. Però si noti che il rendiconto si raggira solamente su cose esterne e non di confessione.

CAPO IV.

Del voto di povertà.

§ 1 — 1. Il voto di povertà obbliga a non ritenere amministrazione di beni, a non usarne nè disporne senza il consenso del legittimo Superiore.

— 2. Tutti i soci prima dell'emissione dei voti, col consenso di persone competenti, debbono stendere il loro testamento secondo le leggi del paese.

3. Secondo le consuetudini degl'Istituti religiosi appartengono al socio anche dopo la professione i proprii manoscritti e quei libri che si considerano come tali e che perciò cambiando domicilio può portare seco.

4. Non è permesso ai soci di usare neppure parzialmente dei doni loro fatti, nè dei frutti di qualunque industria o lavoro materiale od intellettuale. Occorrendo eccezionali necessità se ne riferisca all'Ispettore, al quale soltanto spetta giudicare e provvedere d'accordo col suo Consiglio.

CAPO V.

Del voto di castità.

§ 2 — 1. Se qualche socio fosse accusato di qualche grave mancanza a questo riguardo si provveda in conformità del Decreto *Auctis admodum*.

§ 5 — 1. Non si permetta senza necessità uscir di casa, far visite nè in

patria nè presso i parenti nè presso gli amici del secolo, accettare inviti di pranzo, di festini e far viaggi nelle occasioni di fiere, di mercati e di gran concorso per trattenimenti profani. Soprattutto non si permetta di andare a passare il tempo delle vacanze in casa dei parenti. E in caso di viaggio non si vada negli alberghi o nei caffè, eccetto che non si possa convenientemente fare in altro modo.



CAPO VI.

Governo religioso della Società.

Regolamento dei Capitoli Generali.

PARTE I.

*Quando, come e dove sia da convocarsi
il Capitolo Generale.*

1° La suprema autorità di tutta la Pia Società Salesiana in modo ordinario viene esercitata dal Rettor Maggiore col suo Capitolo, ed in via straordinaria dal Capitolo Generale.

2° Le deliberazioni del Capitolo Generale appena promulgate dal Rettor Maggiore, obbligano tutti i Soci; quelle poi che aggiungono alle Costituzioni o le mutano, non avranno forza di legge se prima non siano approvate dalla S. Sede, a norma dell'art. 4, capo VI°.

3° Il Capitolo Generale ha per oggetto l'elezione del Rettor Maggiore, degli altri membri del Capitolo Superiore e della Commissione Generale prescritta dal Decreto *Regulari Disciplinae*, non che di trattare gli affari di cui è parola all'art. 3° e 4° del Capo VI° delle Costituzioni.

4° Il Capitolo Generale si radunerà ordinariamente ogni sei anni.

5° In via straordinaria, il Capitolo Generale sarà convocato per l'elezione del Rettor Maggiore a tenore dell'art. 7 del Capo VIII, ed anche per altre circostanze gravi; ma in questo ultimo caso si richiede la licenza della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.

6° La convocazione del Capitolo Generale dev'essere fatta sei mesi prima dal Rettor Maggiore, con lettera circolare spedita agli Ispettori ed alle singole Case. La detta circolare deve indicare lo scopo principale della convocazione del Capitolo, il giorno ed il luogo della riunione. In

caso di morte del Rettor Maggiore, il Prefetto convocherà il Capitolo Generale, secondo le Costituzioni, art. 7, Capo VIII.

7° Spetta al Rettor Maggiore di stabilire d'accordo col Capitolo Superiore, il luogo dove il Capitolo Generale dovrà celebrarsi.

8° Il Rettor Maggiore nominerà Regolatore del futuro Capitolo uno dei membri del Capitolo Superiore, e con la medesima lettera di convocazione lo notificherà ai singoli Ispettori e Direttori, affinchè a lui si facciano pervenire per iscritto, in tempo opportuno, quelle osservazioni e quelle proposte, che si giudicheranno tornare alla maggior gloria di Dio ed a vantaggio della nostra Pia Società.

9° Il Regolatore, insieme con una Commissione nominata dal Rettor Maggiore, esaminerà le osservazioni e proposte pervenutegli per classificarle, comunicarle al Capitolo Superiore e quindi presentarle a suo tempo al Capitolo Generale.

PARTE II.

Dei componenti il Capitolo Generale.

1° I membri del Capitolo Generale sono :

- a) Il Rettor Maggiore,
- b) I membri del Capitolo Superiore,
- c) Il Segretario del Capitolo Superiore,
- d) Il Procuratore Generale,
- e) I Vescovi non residenziali, i Vicarii ed i Prefetti Apostolici della Pia nostra Società,
- f) Gli Ispettori,
- g) Un Delegato di ogni singola Ispettorìa eletto nel Capitolo Ispettoriale, secondo le norme dei Capitoli Ispettoriali,
- h) Il Direttore dell'Oratorio Salesiano di Torino,

2° I Rettori Maggiori emeriti avranno diritto *ad vitam* di far parte del Capitolo Generale. I membri del Capitolo Superiore continueranno per quella volta a far parte del Capitolo

Generale, ancorchè non venissero rieletti.

3° Il Rettor Maggiore potrà invitare semplici soci professi laici ed ecclesiastici, ed anche estranei alla nostra Pia Società, quando si trattano argomenti in cui taluno abbia competenza speciale; ma solo durante la discussione di tali argomenti. Essi poi avranno solamente voto consultivo.

4° Per la validità degli atti del Capitolo Generale, si richiede che siano presenti almeno due terzi dei membri.

PARTE III.

Della prassi da tenersi al principio di ogni Capitolo Generale.

1° Il Regolatore, d'intelligenza col Rettor Maggiore, provvederà in tempo che la sala delle adunanze sia libera da ogni soggezione, che si arredi convenientemente, e vi si prepari il posto per i singoli Capitolari secondo l'ordine seguente :

Il Rettor Maggiore, o chi per esso, segga in mezzo ai membri del Capitolo Superiore, avendo a lato il Regolatore. Gli Ispettori poi seggano col rispettivo delegato da destra a sinistra del Presidente secondo la precedenza di loro elezione, e se occorre, di professione ed età. Qualora fossero presenti dei Vescovi, sarà loro assegnato un posto conveniente alla loro dignità.

2° Almeno 24 ore prima che il Capitolo sia canonicamente aperto, i delegati delle Ispettorie presenteranno al Regolatore il verbale della loro elezione nei capitoli ispettoriali, per essere preso in esame dalla Commissione nominata dal Rettor Maggiore. Essa riferirà al Capitolo Superiore e, se risultasse dubbia la validità dell'elezione di qualche delegato, il Regolatore ne informerà nella prima seduta il Capitolo Generale, onde si pronunci sul caso, rimanendo frattanto escluso dal capitolo quel delegato o quei delegati della cui legittimità si dubita.

3° Giunti al luogo stabilito, quelli che dovranno prender parte al Capitolo, si raccoglieranno in Cappella, dove si canterà il *Veni, Creator Spiritus* col relativo *Oremus*. Quindi il Rettor Maggiore annunzierà il motivo per cui sonsi adunati, e leggerà gli articoli 3 - 4 - 5 del Capo VI delle nostre Costituzioni. Invocata poi la protezione di Maria Santissima col canto dell'*Ave Maris Stella*, si darà la benedizione col SS. Sacramento.

4° Raccoltisi poi nella sala del Capitolo, l'adunanza s'incomincerà col *Veni Sancte Spiritus, Actiones, Ave Maria: Maria Auxilium Christianorum, ora pro nobis*. In fine si reciterà un *Pater, Ave, Gloria* in onore di S. Francesco di Sales, coll'*Oremus* relativo: *Agimus, Ave Maria*, la giaculatoria *Maria, Auxilium Christianorum, ora pro nobis*. Così si praticherà in tutte le adunanze.

5° Nella prima seduta si nomineranno dal Presidente due o più Segretarii, ed altri Ufficiali del Capitolo

qualora occorranno. I Segretarii avranno cura di registrare in appositi verbali, accuratamente redatti, gli atti e le deliberazioni che si prendono e il sunto delle discussioni. Se la necessità lo richiedesse, si potranno pure nominare Segretarii ed altri Ufficiali estranei al Capitolo, ma in questo caso si richiede l'assenso del medesimo.

6° Dopo la designazione dei Segretarii, il Regolatore a nome del Presidente interrogherà l'assemblea se piace di dichiarare legittimamente convocato ed aperto il Capitolo, e rispondendosi *placet*, i Segretarii redigeranno l'atto dell'inizio del Capitolo stesso, notando il nome e l'ufficio di tutti i presenti, secondo l'ordine di precedenza.

7° Il primo atto del Capitolo sarà quello di pronunziarsi sulla validità delle elezioni dubbie di cui sopra, potendo di sua autorità, o non riconoscerle per valide, ovvero sanarle se vi fosse stata qualche irregolarità. Perciò il Regolatore riferirà su di esse e

metterà a disposizione del Capitolo tutti i verbali delle elezioni dei delegati e supplenti. Sanate e consolidate le elezioni dubbie, i delegati sospesi entreranno a far parte dell'assemblea, di che i Segretarii prenderanno nota.

8° La natura degli argomenti da trattarsi nel Capitolo Generale e la gravità del consesso, esigono che i Capitolari e gli Ufficiali del Capitolo serbino il segreto su quanto sarà discusso e deliberato, sino alla pubblicazione degli atti. E' poi soprattutto vietato di rivelare qualsiasi cosa detta, che potesse ledere la riputazione di qualcheduno ; come pure non si dovrà palesare il nome di quelli che seguirono una sentenza piuttosto che un'altra.

9° In una delle sedute si darà lettura del decreto del 24 Aprile 1901 della S. Congregazione del S. Ufficio, e di quelli altri documenti che occorresse leggere.

PARTE IV.

*Delle elezioni che si hanno da fare
nei Capitoli Generali.*

1° Il Capitolo generale così costituito e dichiarato legittimamente aperto, darà principio ai suoi lavori. Fra questi importantissimo è quello delle elezioni.

2° Quanto all' elezione del Rettor Maggiore si osservi strettamente quanto prescrivono le nostre Costituzioni, con le modificazioni apposte.

3° Oltre alle qualità richieste al Capo IX, art. 1° gli eleggibili debbono essere sacerdoti.

4° Giunto il tempo dell'elezione, si farà accuratamente una lista di tutti coloro nei quali si verificano le condizioni richieste per essere eletti ; la qual lista ciascun Capitolare chiederà al Regolatore almeno 24 ore prima del tempo dell'elezione.

5° Ciascuno può dare e chiedere informazioni intorno ai candidati, ma non palesare a chi intende dare il voto,

nè eccitare od invitare altri a dare il voto ad un socio determinato piuttosto che ad un altro.

6° Aperta la seduta preparatoria alla elezione, il Presidente indicherà il motivo dell'adunanza, e si darà lettura dei sei primi articoli del Capo IX delle nostre Costituzioni; a norma dei quali si eleggeranno tre Scrutatori e due Segretarii.

7° Formato l'Ufficio definitivo, si procederà alle varie elezioni, notando che per il Prefetto, per il Direttore Spirituale e per l'Economo si faranno tre scrutinii a parte, ed appena constatata l'elezione di uno, il Presidente ne pubblicherà il nome. Quanto ai Consiglieri si farà la scheda e lo scrutinio per tutti e tre insieme.

8° Prima di dare i voti per una carica, si leggerà a chiara ed intelligibile voce l'ufficio di cui l'eletto sarà incaricato; poscia dai Segretarii si distribuiranno a tutti i presenti le schede, che tutte devono essere di forma e di colore uguale.

9° Scritto da tutti sulla scheda il nome di colui che ciascuno intende eleggere, il primo degli Scrutatori farà la chiama dei presenti, e ciascun nominato si avvanzerà e rimetterà la propria scheda, piegata uniformemente, al secondo Scrutatore affinchè la metta nell'urna.

10° Se qualche elettore si trovasse ammalato nella casa ove ha luogo il Capitolo, nè potesse recarsi nella sala delle adunanze, ma fosse in istato da poter scrivere, due Scrutatori si recheranno dall'infermo per raccogliere in un'urna chiusa la scheda di lui ed unirla alle altre.

11° Ricevute tutte le schede, il primo Scrutatore le rimescolerà nell'urna, quindi le estrarrà una per una e le presenterà al 2° Scrutatore, il quale ne darà lettura ad alta voce e le farà passare al terzo, affinchè le riveda e le ritenga per abbruciarle in fine della seduta.

12° Intanto i due Segretarii scriveranno i nomi pronunciati dallo scru-

tatore, poi si farà il confronto. Se vi è disaccordo, si rivedono le schede; se sono d'accordo, colui che ha conseguita la maggioranza assoluta di voti, è eletto a quell'ufficio.

13° Compiuta così l'elezione, il Rettor Maggiore darà comunicazione a tutta la Congregazione del nome degli eletti e dell'ufficio loro affidato.

14° Nei Capitoli Generali si eleggeranno eziandio i membri della Commissione Generale per l'applicazione del decreto *Regulari disciplinae*. A norma di detto decreto, due almeno degli eligendi debbono essere scelti fra i membri del Capitolo Superiore. In queste elezioni basta la maggioranza relativa.

PARTE V.

Metodo da osservarsi nelle discussioni.

1° Le adunanze saranno presiedute e dirette dal Rettor Maggiore, o da chi ne farà le veci.

2° Nelle discussioni si avranno sempre per base le nostre Costituzioni già approvate dalla S. Sede, e non si prenderanno mai deliberazioni contrarie allo spirito delle medesime.

3° Il Presidente in una delle prime adunanze, col consenso dei Capitolari, costituirà Commissioni opportune per studiare e riferire al Capitolo Generale sulle questioni pervenute al Regolatore, o che gli venissero presentate per iscritto durante il Capitolo stesso.

4° Le relazioni di cui sopra, saranno stampate o distribuite almeno il giorno innanzi alla discussione che se ne deve fare.

5° In ogni adunanza si darà lettura dello schema e della relazione che ne fa la rispettiva Commissione, secondo l'ordine stabilito dal Regolatore.

6° Ciascuno può fare osservazioni e chiedere schiarimenti; e quando ognuno avrà espresso i proprii sentimenti, si verrà alla votazione la quale, ove faccia d'uopo, sarà segreta.

7° Per evitare però confusione nelle discussioni, coloro che intendono parlare in merito della questione discutenda, in principio della seduta daranno il loro nome al Regolatore, indicando il punto su cui intendono parlare; e questi l'inviterà l'un dopo l'altro ordinatamente, ad esporre le loro idee. Se poi altri avesse da aggiungere una qualche osservazione sull'argomento, chiederà la parola, che gli verrà concessa dal Regolatore, dopo che avranno parlato i primi iscritti.

8° Ognuno esprima con brevità e semplicità le ragioni che militano in favore della sentenza propugnata, senza animosità e senza mostrarsi troppo tenace del proprio giudizio, e perciò si evitino i lunghi discorsi e le dissertazioni.

9° Non si passi ad un nuovo argomento, prima di aver esaurito pienamente quello che è posto in discussione.

10° Prima di venire alla votazione, uno dei Segretarii rileggerà per intero

la deliberazione, con le modificazioni introdotte in seguito alla discussione.

11° Le proposte saranno approvate se otterranno la maggioranza dei voti. Qualora esse, od alcune di esse, non fossero approvate, il Presidente può modificare il tema e proporlo nuovamente allo studio di una Commissione. Quando vi fosse parità di voti, egli può aggiungere un voto, secondo che giudicherà meglio nel Signore.

12° Al principio di ogni seduta sarà letto e sottoposto all'approvazione del Capitolo il verbale dell'adunanza precedente.

13° E' dovere dei Capitolari di assistere alle adunanze del Capitolo; perciò non è permesso, senza licenza del Presidente, di mancarvi o di partire prima che siano terminate.

14° Prima che si chiuda il Capitolo Generale, si rileggeranno, senza nuove discussioni, le deliberazioni prese, ovvero se ne darà incarico ad una speciale Commissione, e verranno sottoscritte da tutti i presenti.

15° Il Capitolo Generale sarà conchiuso col canto del *Te Deum* e colla benedizione del SS. Sacramento.

16° Sciolto il Capitolo, il Rettor Maggiore procurerà che si faccia quanto prescrivono gli articoli 4 - 5, Cap. VI delle Costituzioni, e comunicherà a tutte le case della Pia Società le deliberazioni prese.

CAPO VII.

Governo interno della Società.

§ 4 — 1. Si consegnino dissuggellate al Direttore le lettere che si hanno a spedire. Questi apra quelle che si ricevono e le consegna aperte a coloro a cui sono indirizzate. Ma in questo si proceda colla dovuta prudenza e delicatezza e si ricordi del grave obbligo del segreto. E' quindi obbligo dei soci consegnare al Direttore le lettere che altri loro consegnasse non pel tramite dei Superiori.

2. Oltre le lettere di cui si parla in questo articolo delle Costituzioni, sono

riservate quelle dirette dai soci ai membri del Capitolo Superiore, al proprio Ispettore ed al proprio Maestro di Noviziato ; come pure quelle da essi dirette ai soci. A questo scopo i soci scrivano sulla busta interna la parola *riservata*, e i Superiori vi appongano il loro timbro.

CAPO IX.

Degli altri Superiori.

§ 6 — 1. Tutti i membri del Capitolo Superiore dovranno tenersi ognora in istretta relazione col Rettor Maggiore e da lui dipendere, informarlo di quanto riguarda il proprio ufficio, riceverne gli ordini e le opportune istruzioni, e comunicarle ai subalterni.

§ 7 — 1. Il Direttore Spirituale è colui che ha la cura di ciò che riguarda il profitto morale e spirituale della Pia Società e dei suoi membri. E perciò si tenga informato dello stato religioso di tutti i singoli soci. A tal fine

si farà spedire un rendiconto trimestrale dagli Ispettori sull'avanzamento morale e spirituale della loro Ispettorìa.

2. Il Direttore Spirituale è incaricato di provvedere alle sacre ordinazioni dei chierici, dopo che avrà ricevuto dagli Ispettori le necessarie relazioni.

§ 15. — 1. *Consigliere Scolastico.* —

1. Ad uno dei consiglieri del Capitolo Superiore è dal Rettor Maggiore delegata la cura generale di quanto spetta all'insegnamento letterario e scientifico, filosofico e teologico delle case della Pia Società, tanto riguardo ai soci quanto riguardo agli alunni.

2. — *Del Consigliere Professionale.*

1. Ad uno dei Consiglieri del Capitolo Superiore è dal Rettor Maggiore delegata la cura di quanto spetta alla formazione del personale addetto alle scuole professionali ed agricole e lavori domestici, e all'istruzione degli alunni.

§ 17 — *Delle Ispettorie.* — 1. E' secondo lo spirito dell'articolo 17, Capitolo IX delle nostre Costituzioni che,

esigendolo il numero e la distanza delle Case, nella nostra Pia Società si costituiscano dal Rettor Maggiore, col consenso del Capitolo Superiore, le provincie, che hanno nome di Ispettorie, impetrandone la canonica erezione dalla Santa Sede.

2. Al governo di ogni Ispettoria è preposto un Ispettore, coadiuvato da quattro od almeno due consiglieri, secondo che richiederanno le circostanze dell'Ispettoria.

3. *Elezione dell'Ispettore e dei suoi Consiglieri.* L'Ispettore viene eletto dal Rettor Maggiore col consenso del Capitolo Superiore. Avvenuta l'elezione, il Rettor Maggiore spedirà il relativo decreto all'eletto e ne darà annunzio a tutte le Case dell'Ispettoria.

4. Affinchè un socio possa essere eletto Ispettore, deve avere emesso i voti perpetui, compiuto trenta anni di età, vissuto dieci anni nella Società, incluso il noviziato, tenuto costantemente vita esemplare nella osservanza.

delle Costituzioni e dato prova di attitudine nel disbrigo degli affari.

5. L'Ispettore durerà in carica sei anni ; ma anche durante il sessennio il Rettor Maggiore, col consenso del suo Capitolo, potrà trasferirlo o destinarlo ad altro ufficio, qualora il maggior bene della Pia Società lo esiga. Spirato il sessennio potrà essere rieletto.

6. L'Ispettore concorrerà col Capitolo Superiore all'elezione dei suoi Consiglieri, che dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti, ed anche, col consenso del Capitolo Superiore, destinati ad altri uffici durante il triennio.

7. Perchè uno possa essere eletto consigliere ispettoriale, si richiede che abbia vissuto almeno cinque anni nella Società, e sia professore perpetuo.

Anche i Direttori delle case della Ispettorìa possono essere eletti a quest'ufficio, purchè la distanza non renda troppo difficile l'intervento alle riunioni del Consiglio.

8. *Del Capitolo Ispettoriale.* Al Capitolo Ispettoriale intervengono con voce attiva :

- a) l'Ispettore che presiede ;
- b) i suoi Consiglieri ;
- c) il Direttore di ciascuna casa regolare dell'Ispettorìa ;
- d) un Delegato delle case regolari eletto tra i professi perpetui ;

o. All'elezione di questo Delegato convengono il Direttore e i professi perpetui e triennali di ciascuna casa regolare. Eletto il Delegato, si eleggerà altro professo perpetuo, che lo supplisca qualora fosse impedito di recarsi al Capitolo Ispettoriale.

10. L'una e l'altra elezione si farà con votazione secreta, e sarà l'eletto chi otterrà la maggioranza assoluta dei voti. Se nel 1° e 2° scrutinio nessuno avesse ottenuto la maggioranza assoluta, nel 3° scrutinio sarà eletto colui che avrà ottenuto la maggioranza relativa. Se poi nel 3° scrutinio risultassero due con parità di suffragi, rimarrà eletto quello fra essi che sarà

più anziano di professione perpetua. In pari anzianità di professione, si terrà conto della maggior età.

11. Quanto alle case non regolari, quelle cioè che non contano sei soci professi, se la distanza lo permette, l'Ispettore disponga che si uniscano sotto la presidenza del Direttore più anziano di professione perpetua, in modo da raggiungere il numero di sei soci almeno, e così uniti eleggeranno, secondo le norme contenute nel precedente articolo, innanzi tutto uno dei Direttori delle case non regolari riunite, poi il Delegato che dovrà accompagnarlo al Capitolo Ispettoriale e quindi il suo supplente. Se poi per motivo di distanza i soci di una casa non regolare non si potessero riunire con quelli di un'altra casa non regolare, il Direttore ed i soci di essa, d'intelligenza coll'Ispettore, si recheranno alla casa regolare più vicina, ed insieme coi confratelli che la compongono, con pari diritto attivo e passivo, procederanno all'elezione del Delegato e

del Supplente, come sopra si è detto.

12. E' ammessa la votazione per lettera solamente nei seguenti casi :
a) quando i soci di due o più case non regolari non possono, per la troppa distanza o per altra forza maggiore, riunirsi ad eleggere il Direttore ed il Delegato al Capitolo Ispettoriale ;
b) quando i soci di una casa non regolare non possono per le cause sopraccennate recarsi ad una casa regolare a prendere parte all'elezione del Delegato ;
c) quando per le medesime cause nè il Direttore nè il Delegato d'una Casa può recarsi al Capitolo Ispettoriale per l'elezione del Delegato dell'Ispettoria. Per questi casi l'Ispettore, seguendo il Regolamento, darà le norme perchè sia garantita la segretezza e la regolarità delle votazioni.

13. In via ordinaria il Capitolo Ispettoriale si radunerà in preparazione al Capitolo Generale ed in via straordinaria ogni qualvolta l'Ispettore, col consenso del Rettor Maggiore,

lo crederà conveniente per il bene della sua Ispettorìa.

14. E' compito del Capitolo Ispettoriale : a) eleggere tra i professi perpetui dell'Ispettorìa il delegato ispettoriale al Capitolo Generale ed un suo supplente. Queste elezioni si fanno secondo le norme contenute nell'articolo 10. b) eleggere a maggioranza relativa gli esaminatori ispettoriali o provinciali, per l'ammissione al Noviziato ed alla professione, secondo il Decreto *Regulari Disciplinæ* del 25 gennaio 1848, parte 1^a art. 2^o. c) trattare gli affari che fossero richiesti dai bisogni dell'Ispettorìa.

CAPO X.

Di ciascuna Casa.

§ 1 — I. E' riservato al Rettor Maggiore, col suo Capitolo, il permettere agl'Ispettori di aprire nuove case, come pure di determinare o modificare il carattere e lo scopo.

§ 5. — 1. Il Direttore viene nominato dal Capitolo Superiore, coll'intervento dell'Ispettore; eccetto facoltà speciali che credesse dare il Rettor Maggiore agl'Ispettori dei luoghi di missione.

2. Il Direttore durerà in carica sei anni e potrà essere rieletto, ma non riconfermato nella stessa casa, salve le eccezioni che in casi particolari credesse fare il Rettor Maggiore.

3. Ogni Direttore può, anche durante il sessennio, traslocarsi dall'una all'altra casa, od essere destinato ad altro ufficio, qualora l'Ispettore, d'accordo col Capitolo Superiore, giudicasse ciò tornare a maggior gloria di Dio.

§ 9. — 1. Il Capitolo delle case viene eletto o modificato dall'Ispettore col suo Consiglio e coll'intervento del Direttore della Casa.

§ 10 — 1. I consiglieri, di cui si parla all'art. 10 Cap. x^o delle nostre Costituzioni, non siano superiori a tre. Possono inoltre far parte del Capitolo,

ove l'Ispettore lo giudicasse opportuno, il Parroco o Rettore di Chiesa e l'incaricato dell'Oratorio festivo annesso alla casa.

CAPO XI.

Dell'accettazione.

§ 1. — 1. Gli aspiranti coadiutori, per essere ammessi al Noviziato debbono avere compiuto i 16 anni ed, oltre i rudimenti della fede, saper leggere e scrivere, ed aver attitudine a compiere bene qualche ufficio nella Pia Società; e non saranno ammessi alla 3^a prova se non dopo compiuto il 18^o anno di età, nè ai voti perpetui se non hanno compiuti i 21 anno e superato la leva militare.

2. Spetta all'Ispettore fare le pratiche per l'accettazione al Noviziato ed alla professione come pure pel licenziamento di un Novizio.

CAPO XIII.

Della Pietà.

§ 6 — 1. L'esercizio della buona morte si faccia in comune, ed oltre a quello che prescrivono le nostre Costituzioni si tengano queste regole :

a) oltre la meditazione solita del mattino, si faccia ancora mezz'ora di meditazione od una conferenza alla sera, e questa versi su qualche novissimo.

b) si faccia come una rivista mensile della coscienza, e la confessione di quel giorno sia più accurata del solito, come se di fatto fosse l'ultima della vita, e si riceva la S. Comunione come per viatico.

c) finita la messa e le preghiere solite, si recitino le preghiere indicate nel manuale di pietà.

d) si pensi almeno per mezz'ora al progresso od al regresso che si è fatto nella virtù nel mese passato, specialmente per ciò che riguarda i propo-

nimenti fatti negli esercizi spirituali, l'osservanza delle Regole, e si prendano ferme risoluzioni di vita migliore.

e) si rileggano in quel giorno tutte, o almeno in parte, le Costituzioni della Pia Società.

f) sarà anche bene di scegliere un santo protettore del mese che si sta per cominciare.

2. Se taluno per le sue occupazioni non può fare l'Esercizio della Buona Morte in comune, nè attendere a tutte le accennate opere di pietà, col permesso del Direttore compia quelle soltanto che sono compatibili col suo impiego, rimandando le altre ad un giorno più comodo.

CAPO XIV.

Dei Maestri dei Novizi e della loro direzione.

§ 9 — 1. I Maestri dei Novizi saranno eletti dal Rettor Maggiore col consenso del suo Capitolo, udito il

parere del Consiglio Ispettorale. Essi dureranno in carica 3 anni e potranno essere rieletti.

2. Sia dato al Maestro dei Novizi un socio che abbia le qualità necessarie per coadiuvarlo in un'opera così importante.

3. Il Direttore della casa in cui è eretto il noviziato, è superiore sia della casa che del Noviziato.

*Concordat cum exemplari quod as-
servatur in Archivo Secretariae S. Con-
gregationis Episcoporum et Regula-
rium.*

Romae die 22 Septembris 1905.

Sac. A. SIMONI

Adiutor a Tabulis.



INDICE.

Lettera del Proc. Gen. al Prefetto della S. Congr. dei VV. e RR.	Pag.	3
Decreto d'approvazione	»	5
Capo I. Fine della Società Salesiana	»	7
Capo II. Forma di questa Società	»	11
Capo III. Del voto di obbedienza	»	13
Capo IV. Del voto di povertà	»	15
Capo V. Del voto di castità	»	16
Capo VI. Governo religioso della Società.		
<i>Parte I. Quando, come e dove sia da convocarsi il Cap. Gen.</i>	<i>»</i>	<i>18</i>
<i>Parte II. Dei componenti il Cap. Gen.</i>	<i>»</i>	<i>21</i>
<i>Parte III. Della prassi da tenersi al principio d'ogni Cap. Gen.</i>	<i>»</i>	<i>22</i>

<i>Parte IV. Delle elezioni che si hanno da fare nei Cap. Gen.</i>	<i>Pag. 27</i>
<i>Parte V. Metodo da osser- varsi nelle discussioni</i>	<i>» 30</i>
Capo VII. Governo interno della Società	<i>» 34</i>
Capo IX. Degli altri Superiori	<i>» 35</i>
Capo X. Di ciascuna Casa	<i>» 42</i>
Capo XI. Dell'accettazione	<i>» 44</i>
Capo XIII. Della Pietà	<i>» 45</i>
Capo XIV. Dei Maestri dei No- vizi e della loro direzione	<i>» 46</i>



